RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 18

Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della Difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1998, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Titolo	II — Avanzamento
Capo	I — Dell'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
Sezione	IV — Quadri di avanzamento e promozioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1997/art-18-promozioni-non-annuali-formazione-dei-quadri-di-avanzamento-a-seguito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it